

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1025 del 23/02/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013 - SOCIETA' GALLANTI GIOVANNI E FIGLI SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MONTECOPIOLO (RN) - VIA DE GASPERI, 7 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MONTECOPIOLO - VIA PROVINCIALE SNC LOCALITA' MOLINO DI SOTTO. MODIFICA E RINNOVO DELL'AUA RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO CON DETERMINAZIONE N. 425 DEL 12/03/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1069 del 23/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013 - SOCIETA' GALLANTI GIOVANNI E FIGLI SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MONTECOPIOLO (RN) - VIA DE GASPERI, 7 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MONTECOPIOLO - VIA PROVINCIALE SNC LOCALITA' MOLINO DI SOTTO. MODIFICA E RINNOVO DELL'AUA RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO CON DETERMINAZIONE N. 425 DEL 12/03/2015.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

ACQUISITA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Comuni Valmarecchia in data 30/09/2024 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2024/176099 del 01/10/2024 ed integrata in data 02/10/2024 PG/2024/178232 (pratica SUAP: *RSSPGR73D20F205I-202409251451-3307365* - pratica ARPAE n. 33958/2024) dalla **Società Gallanti Giovanni e Figli Snc** (C.F./P.IVA 00911970416), avente sede legale in Comune di Montecopiolo (RN) Via De Gasperi, 7 e sede produttiva in Comune di Montecopiolo (RN) Via Provinciale snc Località Molino di Sotto intesa ad ottenere **modifica sostanziale** di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che la **Società Gallanti Giovanni e Figli Snc**, avente sede legale in Comune di Montecopiolo risulta titolare di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Comune di Montecopiolo (RN) Via Provinciale snc Località Molino di Sotto rilasciata dalla Provincia di Pesaro-Urbino con determinazione n. 425 del 12/03/2015;

DATO ATTO che nell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata rilasciata alla **Società Gallanti Giovanni e Figli Snc**, ed oggetto della presente modifica sono ricompresi i seguenti titoli abilitativi propri dell'AUA in essa ricompresa per le matrici ambientali:

- *comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; iscrizione al n. 156 nel Registro Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.*
- *autorizzazione ai sensi degli artt. 269 del D.lgs. 152/2006 alle emissioni diffuse;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1005;*

DATO ATTO che la modifica proposta riguarda l'introduzione del titolo abilitativo *scarichi di acque di dilavamento in corpo idrico superficiale* (competenza Arpae) con previsione di progetto di adeguamento alle normative regionali dell'Emilia Romagna DGR n.286/05 e DGR n. 1860/06 e, in quanto modifica sostanziale, comporta il riesame completo e contestuale rinnovo dell'autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in data 11/10/2024 PG/2024/184374 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 s.m.i. e art.4 comma 7 del DPR 59/2013;

RICHIAMATA la richiesta di integrazioni del Servizio autorizzazioni e concessioni Arpae e contestuale sospensione dei termini di Arpae del 28/10/2024 PG/2024/194283 e viste le integrazioni pervenute in data 29/10/2024 PG/2024/195410;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 26/11/2024 PG/2024/213933 relativamente alla modifica sostanziale richiesta;

ACQUISITA la successiva istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Comuni Valmarecchia in data 25/03/2024 - assunta al protocollo generale di

Arpae-SAC Rimini con PG/2025/56418 del 25/03/2025 (pratica SUAP: *RSSPGR73D20F205I-202503191130-3482416* - pratica ARPAE n. 12025/2025) intesa ad ottenere ulteriore **modifica sostanziale** di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che nel merito la predetta successiva istanza è relativa all'adeguamento dell'impianto, entro i termini previsti di legge, al DM 28/06/2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006" con conseguente aggiornamento del layout dell'impianto;

RITENUTO di riunire l'attività istruttoria delle due istanze pervenute in un unico procedimento amministrativo al fine del rilascio di un unico nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione dell'autorizzazione attualmente vigente già rilasciata dalla Provincia di Pesaro-Urbino in data 12/03/2015 con n. 425;

RICHIAMATA la richiesta di integrazioni del Servizio autorizzazioni e concessioni Arpae e contestuale sospensione dei termini di Arpae del 12/05/2025 PG/2024/87190, la successiva nota di richiesta proroga motivata da parte del richiedente prot. 11/06/2025.104698.E in seguito concessa da Arpae con nota prot. 19/06/2025.0110862.U;

VISTE le integrazioni pervenute con prot. 14/07/2025.0126110.E che al di là di quanto richiesto, prospettano modifiche sostanziali alla organizzazione e gestione dell'impianto di gestione rifiuti;

PRESO ATTO che a seguito delle integrazioni trasmesse dal richiedente è stata sostanzialmente modificata l'istanza iniziale in quanto, in sintesi:

- viene proposto un ridimensionamento dell'attività di gestione rifiuti con il mantenimento della sola attività di messa in riserva (R13) e la cessazione di tutte le operazioni di recupero (R5); pertanto decade la comunicazione di adeguamento al DM 127/24;
- conseguentemente viene prevista la disattivazione del frantoio fisso esistente e la riduzione della superficie territoriale dedicata all'impianto di gestione rifiuti riducendola alla sola area dedicata alla messa in riserva R13 dell'estensione di $10\text{m} \times 8\text{m} = 80\text{ m}^2$;
- di conseguenza viene ridimensionato l'impianto di trattamento delle acque di dilavamento (in origine proposto per tutta l'estensione dell'impianto di 1600 m^2) prevedendo ora un'area di progetto pari a 80 m^2 ;
- restando invariate le tipologie di rifiuti inerti trattati, si propone la riduzione della quantità massima stoccabile istantaneamente nell'impianto dalle originarie 500 t a 300 t;
- viene allegata una nuova planimetria aggiornata dell'impianto riportante le modifiche previste, tra cui la nuova configurazione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;

DATO ATTO che con nota prot. 29/08/2025.0153771.U il Servizio autorizzazioni e concessioni Arpae ha richiesto ai soggetti partecipanti la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona già convocata con nota del 11/10/2024 PG/2024/184374, l'aggiornamento pareri a seguito alla predetta proposta di modifica dell'istanza iniziale, con contestuale riavvio dei termini procedurali;

RICHIAMATA la richiesta di integrazioni del Servizio autorizzazioni e concessioni Arpae e contestuale sospensione dei termini di Arpae del 17/10/2025.0184544.U e le integrazioni pervenute in data 17/11/2025.0203264.E (comprendenti la planimetria aggiornata dell'impianto gestione rifiuti e nuova configurazione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento - aggiornamento Novembre 2025);

VISTA l'integrazione volontaria pervenuta ad Arpaе dal richiedente prot 26/01/2026.0014462.E e prot. 26/01/2026.0014677.E comprendente alcune leggere modifiche al layout dell'impianto con trasmissione di planimetria aggiornata (planimetria aggiornata dell'impianto gestione rifiuti e nuova configurazione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (aggiornamento Gennaio 20226 REV.2). e la segnalazione di un refuso nella documentazione in precedenza inviata in quanto si dichiara che non si intendono gestire rifiuti di cartongesso (Codice EER 170802);

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpaе di Rimini prot.15/0172025.0007105.I relativamente alla modifica sostanziale richiesta;

DATO ATTO che il Comune di Montecopiolo, nei tempi previsti dalla conferenza, non ha espresso motivi ostativi in materia di impatto acustico (L.447/95);

RITENUTO di archiviare l'istanza di adeguamento al DM 28/06//2024 n. 127 (pratica SUAP: *RSSPGR73D20F205I-202503191130-3482416* - pratica ARPAE n. 12025/2025) in quanto superata a seguito della richiesta da parte del richiedente di cessazione di tutte le operazioni di recupero (R5) e di disattivazione del frantoio fisso;

RITENUTO opportuno iscrivere la Società in oggetto (già iscritta al n. 156 nel Registro Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino) al *Registro Provinciale della Provincia di Rimini delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (a seguito del passaggio del Comune di Montecopiolo alla Provincia di Rimini)*;

RITENUTO opportuno prescrivere ai fini della tutela ambientale, che la società nella fase temporale intercorrente fra la cessazione delle attività di recupero e lo smantellamento definitivo del frantoio provveda ad una adeguata manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto in via di dismissione al fine di prevenire ogni possibile eventuale impatto negativo sull'ambiente;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata la ditta eserciterà esclusivamente l'attività di "gestione (messa in riserva) di rifiuti inerti (tipologia 7.1) non pericolosi";

DATO ATTO che l'impianto di gestione rifiuti nella configurazione ora proposta che prevede il mantenimento della sola attività di messa in riserva (R13), la cessazione di tutte le operazioni di recupero (R5) e conseguentemente la disattivazione del frantoio fisso, non è soggetta ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera ex art 269 comma 8 del D.Lgs.152/06;

DATO ATTO che la modifica complessivamente intesa riguarda pertanto i seguenti titoli abilitativi:

- *comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; iscrizione nel Registro Provinciale della Provincia di Rimini delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (modifica);*
- *autorizzazione agli scarichi di acque di dilavamento che non recapitano in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (nuova);*
- *comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1005 (modifica).*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni

in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/1998 e smi per l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- il DM 28/06/2024 n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006”;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

DATO ATTO che la presente modifica sostanziale comporta il riesame dell’autorizzazione nel suo complesso e l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente;

ACQUISITA la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 11/11/2024 attestante l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.Lgs.n.159/2011;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

DATO ATTO che la conferenza si è conclusa positivamente e che il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica e rinnovo dell'AUA a favore della società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sopra indicati nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. di ARPAE n. 616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (Prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica Ambientale e autorizzazioni settoriali, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'incarico di funzione dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indicata e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, **modifica e rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società Gallanti Giovanni e Figli Snc** avente sede legale in Comune di Montecopiolo (RN) Via De Gaperi, 7 (C.F./P.IVA 00911970416) per l'esercizio

dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Comune di Montecopiolo (RN) Via Provinciale snc Località Molino di Sotto comprendente e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rifiuti	comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento fuori fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI ISCRIVERE la Società in oggetto per l'impianto avente sede in Comune di Montecopiolo al numero **93 in data del presente Provvedimento** nel Registro Provinciale della Provincia di Rimini delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.98	Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata istantanea (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	300	2.900	R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A** riporta l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 in seguito a comunicazione di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e relative condizioni prescrizioni per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi;
- l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;

- l'**Allegato C** al presente provvedimento riporta la planimetria aggiornata dell'impianto gestione rifiuti e nuova configurazione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (aggiornamento Gennaio 2026 REV.2).
- 4b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 4c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 4d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
- 5. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;
- 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 8. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
- 10. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
- 11. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

12. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Montecopiolo, Arpaе Struttura Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpaе Servizio Territoriale APA Est Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
13. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Di dare atto che per effetto del presente atto, la determinazione della Provincia di Pesaro-Urbino n. 425 del 12/03/2015, cessa di ogni effetto;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, ai fini degli adempimenti conseguenti del presente atto;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaе;
- di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaе;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

La Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

Condizioni:

La società effettua l'attività di demolizioni di edifici, opere di escavazione e lavori stradali.

L'impianto è autorizzato con AUA n. 425 del 12/03/2015 rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (e R5) di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998.

Con la presente modifica viene proposto un ridimensionamento dell'attività di gestione rifiuti con il mantenimento della sola attività di messa in riserva (R13) e la cessazione di tutte le operazioni di recupero (R5).

Conseguentemente viene prevista la disattivazione del frantoio fisso esistente e la riduzione della superficie territoriale dedicata all'impianto di gestione rifiuti riducendola alla sola area dedicata alla messa in riserva R13 dell'estensione di $10\text{m} \times 8\text{m} = 80\text{ m}^2$.

Restando invariate le tipologie di rifiuti inerti trattati (tranne che per quanto riguarda il rifiuto Codice EER 170802 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170802 che si dichiara di non volere più gestire), si propone la riduzione della quantità massima stoccabile istantaneamente nell'impianto dalle originarie 500 t a 300 t.

Il gestore dichiara che l'attività di pesatura (sia in ingresso che in uscita prima del conferimento a terzi) viene svolta utilizzando una pesa di proprietà della società, situata in Via Circonvallazione Sud nel medesimo Comune.

Il gestore dichiara che verrà realizzato un contenimento con elementi mobili (New Jersey o blocchi in cemento) al fine di separare le acque di dilavamento del cumulo dell'area di messa in riserva da quelle della restante parte del piazzale.

A seguito della riorganizzazione dell'impianto viene modificato il sistema degli accessi e dei percorsi all'interno dell'area.

L'allegato C contempla la planimetria aggiornata dell'impianto riportante le modifiche previste, tra cui la nuova configurazione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;

Prescrizioni:

La società, nella fase temporale intercorrente fra la cessazione delle attività di recupero e lo smantellamento definitivo del frantoio, dovrà provvedere ad una adeguata manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto in via di dismissione al fine di prevenire ogni eventuale impatto negativo sull'ambiente;

Le aree ora escluse dall'impianto di gestione rifiuti (adiacenti all'area di messa in riserva della superficie di 80 m^2) per le quali non è previsto alcun impianto di raccolta e trattamento

delle acque meteoriche non potranno essere utilizzate come deposito/stoccaggio di materiali che possano essere soggetti a rilascio di materiali particellare/sostanze di dilavamento in caso di piogge.

Nello svolgimento dell'attività ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. si dovrà mantenere una fascia di rispetto, libera da rifiuti/materiali, di almeno 4 metri all'interno dell'insediamento produttivo attorno alle aree destinate al deposito di materiali/rifiuti in cumuli, al fine di garantire la percorribilità all'interno del sito;
- b. l'altezza dei cumuli non dovrà superare in nessun caso i 4 metri dalla base che li ospita;
- c. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i contenitori, dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- d. i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta e muniti di apposita cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto contenuto;
- e. i rifiuti dovranno essere affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- f. la messa in riserva, dovranno avvenire nella apposita area individuata in planimetria di cui all'allegato C;
- g. dovrà essere mantenuta un'adeguata pulizia della pavimentazione;
- h. eventuale materiale gestito come sottoprodotto, così come definito all'art. 183 comma 1 lett. q del D.lgs. n. 152/2006, dovrà soddisfare tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1 o i criteri stabiliti in base all'art 184-bis, comma 2 dello stesso Decreto;
- i. In caso di presenza di rifiuti che possano dare origine a polveri, gli stessi, prima della movimentazione devono essere umidificati per contenere la polverosità.
- j. dovrà essere sospesa l'attività di movimentazione materiali nei giorni particolarmente ventosi (velocità vento > 5 m/s);
- k. nella movimentazione dei rifiuti dovrà essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta
- l. i mezzi di trasporto dovranno essere dotati di cassoni con sponde alte e telo di copertura;
- m. i percorsi carrabili dovranno essere mantenuti in buone condizioni e si deve prevedere la bagnatura costante regolare (in funzione del periodo dell'anno e quindi di siccità, piovosità e intensità del vento);
- n. dovrà essere previsto il lavaggio regolare ruote dei mezzi di trasporto.

di rendere noto che:

- il diritto di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;

- il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006.